

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione nona civile

in persona del giudice unico dott.ssa Marzia Cruciani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25551 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2008, posta in deliberazione all'udienza del 12.3.2014 e vertente

TRA

elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio degli avv. che la rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

Banca Fideuram spa  
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv. che  
la rappresenta e difende per procura notarile in atti

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari

IN FATTO E DIRITTO

Visto l'atto di citazione con il quale ha convenuto in giudizio Banca Fideuram spa, chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente trattenute negli anni 1991/1994 a seguito dell'applicazione al c/c bancario n. , estinto nell'anno 2001, di tassi di



interesse ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica del conto non convenute, nonchè per l'illegittima capitalizzazione degli interessi trimestrali.

Considerato che parte attrice ha dedotto che il rapporto ha avuto esecuzione in difetto di strumento negoziale sottoscritto dalle parti; che già dal 2006 la società aveva richiesto, senza esito, di avere copia del contratto regolante il rapporto.

Vista la costituzione dell'istituto bancario che ha contestato la pretesa ed eccepito la prescrizione decennale dei diritti azionati, maturata nel 2004, in difetto di atti interruttivi.

Vista la documentazione depositata dalle parti.

Viste le risultanze della CTU disposta al fine di accertare la misura degli interessi applicati e il ricalcolo delle competenze della banca ex art. 117 dlgs 385/1993.

Ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione dei diritti azionati dalla società attrice alla luce della documentazione in atti: lettera di formale messa in mora – doc 3 della banca – ove viene chiesto il ricalcolo delle competenze della banca con eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi; che la banca che ne aveva l'onere non ha allegato, né dimostrato la natura delle rimesse effettuate sul conto – se avessero natura ripristinatoria della provvista o solutoria – circostanza conclusiva al fine di valutare l'eccezione.

Considerato che in tema di capitalizzazione degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, occorre premettere che la S C con le sentenze numero 2374, 3096,12507/1999 ponendosi in consapevole e motivato contrasto con la precedente consolidata giurisprudenza ha dato inizio al nuovo ed accreditato orientamento secondo il quale devono essere dichiarate nulle le clausole bancarie anatocistiche la cui stipulazione corrisponda ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui all'art. 1283 cc.; che con successivo decreto legislativo 4 agosto 1999 nr. 342 il legislatore, modificando il comma 2 dell'art. 120 Testo Unico Bancario, ha attribuito al CICR Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio il potere di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” ed il CICR ha provveduto in tal senso con delibera 9/2/2000 entrata in vigore il successivo 22 aprile 2000 nella quale risulta che “nei rapporti di conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le modalità contrattualmente stabilite. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.”

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della suddetta delibera CICR i contratti bancari di conto corrente possono quindi contenere una valida clausola anatocistica che legittima la richiesta di interessi bancari anatocistici a partire dal 1/7/2000; che per il periodo antecedente all'entrata in



vigore della delibera CICR, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale nr. 425 del 2000 con la quale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la norma contenuta nell'art.25 terzo comma decreto legislativo 4 agosto 1999 nr. 342, di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR, dette clausole restano disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore alla stregua della quale esse – basate su un uso meramente negoziale anziché su una norma consuetudinaria – sono da considerarsi nulle; che la nullità delle suddette clausole, espressamente eccepita, può anche essere rilevata d'ufficio in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione, in quanto esse configurano violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cc, non rinvenendosi l'esistenza di usi normativi nemmeno nel periodo anteriore al mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad allora a conferire normatività ad una prassi negoziale che si è rivelata *contra legem*; che la nullità della clausola anatocistica ex art. 1418 cc comporta il diritto dei clienti alla restituzione di quanto addebitato dalla banca a titolo di interessi anatocistici sulle somme risultanti a loro debito sul proprio conto corrente fino all'entrata in vigore della nuova disciplina ( 1 luglio 2000) cioè dell'eventuale clausola contrattuale che abbia legittimato l'addebito al cliente di interessi anatocistici.

Vista la sentenza della Suprema Corte n. 24418/2010 che facendo seguito alla sentenza citata ha escluso la legittimità del calcolo della capitalizzazione annuale in presenza di clausola anatocistica nulla.

Considerato che nel caso specie è emerso, secondo quanto accertato dal CTU sulla base della documentazione agli atti, che la società ricorrente ha intrattenuto il conto corrente n. \_\_\_\_\_ con l'istituto Banca Manusardi & C. spa, poi confluita in Banca Fideuram spa - il CTU ha ricostruito in base alla documentazione contabile e gli estratti conto in atti i rapporti dare-avere intercorsi tra le parti ed ha scomputato gli interessi anatocistici calcolati dall'istituto di credito, ricalcolandoli con cadenza annuale, ciò in quanto nel caso in esame non sussiste alcuna convenzione pattizia in ordine all'applicazione anatocistica degli interessi che devono quindi essere conteggiati con cadenza annuale senza capitalizzazione -.

Considerato che il CTU ha operato i conteggi in assenza del contratto, escludendo anche le spese di tenuta del conto, in quanto non convenute, – la banca ha depositato unicamente copia dello “specimen di firma per società e ditte” contenente “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” e non il contratto di apertura del c/c n. \_\_\_\_\_, ha calcolato gli interessi come specificato alle pagine 2 - 4 della relazione integrativa.



Considerato che sulla base della ricostruzione del conteggio annuale delle competenze parte attrice è risultata creditrice della banca della somma di € 62.496,15, data dalla rideterminazione del saldo a credito di € 80.055,83, detratta la somma di € 17.559,68 originario saldo a credito per il conto corrente n. [redacted] quale somma algebrica dei saldi attivi e passivi del conto.

Ritenuto, in ordine alla allegazione avanzata dalla banca secondo la quale la banca ha sempre inviato al correntista gli estratti conto contenenti tutti i dati necessari a verificare le risultanze contabili finali e pertanto, in mancanza di contestazioni specifiche a suo tempo effettuate, la società sarebbe decaduta dal diritto di impugnare gli estratti conto, occorre rilevare che la mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti sotto il profilo meramente contabile ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le singole partite inserite nei conti.

Alla luce delle risultanze processuali Banca Fideuram spa va condannata al pagamento della somma di € 62.496,15 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Ritenuto che le spese processuali, incluse quelle di CTU, debbano essere poste a carico della parte soccombenti.

#### P.Q.M.

- accertata la nullità delle clausole bancarie di contabilizzazione degli interessi passivi trimestrali in violazione dell'art. 1283 cc,
- - condanna Banca Fideuram spa al pagamento a favore di [redacted] della somma di € 62.496,15 oltre interessi legali dalla domanda;
- condanna Banca Fideuram spa al pagamento delle spese di giudizio, in favore di [redacted] che liquida in € 3.400,00 per compensi, oltre spese CTU come liquidata, esborsi per € 500,00, e accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. [redacted] dichiaratisi antistatari.

Roma 27.11.2014

